

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N.109/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</p> <p style="text-align: center;"><i>Emanato con Decreto direttoriale n.83 del 12 febbraio 2002, modificato con Decreto direttoriale n.317 del 16 luglio 2004 e con Decreto direttoriale n.348 del 4 luglio 2006</i></p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 92 DELLA DLGS. n. 163 del 12.04.2006</p> <p style="text-align: center;"><i>Emanato con Decreto direttoriale n.83 del 12 febbraio 2002, modificato con Decreto direttoriale n.317 del 16 luglio 2004 e con Decreto direttoriale n.348 del 4 luglio 2006</i></p>
<p style="text-align: center;">Testo vigente</p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;"><i>Destinazione del Fondo per la progettazione di lavori e opere pubbliche</i></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. 109/94, come modificato dall'art. 6 comma 13 della L.127/97, dall'art. 2 comma 18 della L. 191/98 e dall'art. 13 comma 4 della L. 144/1999, la percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro così come determinata al 3° comma del successivo art. 3, è destinata alla costituzione di un fondo da ripartire con i criteri di cui ai successivi articoli tra il personale degli uffici tecnici della Scuola, il responsabile unico del procedimento e i loro collaboratori, il responsabile della procedura di gara ed i suoi collaboratori, qualora la progettazione, la direzione lavori o i collaudi in corso d'opera siano stati effettuati dagli uffici della Scuola.</p> <p>2. Per lavori pubblici si intendono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 legge 109/94, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti. Ai fini dell'erogazione del fondo di cui al presente regolamento, la progettazione deve in ogni caso consistere nella documentata redazione di elaborati progettuali, così come stabilito dall'art. 16 della legge 109/94 e successive modificazioni, riferita a lavori di cui sia stato validato ed approvato il progetto anche se non seguito dall'appalto e non accompagnato dalla direzione dei lavori o dal collaudo in corso d'opera.</p> <p>3. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, per i contratti misti di lavori, forniture e servizi l'incentivo è riconosciuto limitatamente</p>	<p style="text-align: center;">Testo con <i>modifiche</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;"><i>Destinazione del Fondo per la progettazione di lavori e opere pubbliche</i></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Dlgs. 163 del 2006, la percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro così come determinata al 3° comma del successivo art. 3, è destinata alla costituzione di un fondo da ripartire con i criteri di cui ai successivi articoli tra il personale degli uffici tecnici della Scuola, il responsabile unico del procedimento e i loro collaboratori, il responsabile della procedura di gara ed i suoi collaboratori, qualora la progettazione, la direzione lavori o i collaudi in corso d'opera siano stati effettuati dagli uffici della Scuola.</p> <p>2. Per lavori pubblici si intendono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 del dlgs. 163 del 2006, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Ai fini dell'erogazione del fondo di cui al presente regolamento, la progettazione deve in ogni caso consistere nella documentata redazione di elaborati progettuali, così come stabilito dall'art. 93 del dlgs. 163 del 2006, riferita a lavori di cui sia stato validato ed approvato il progetto anche se non seguito dall'appalto e non accompagnato dalla direzione dei lavori o dal collaudo in corso d'opera.</p> <p>3. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, per i contratti misti di lavori, forniture e servizi l'incentivo è riconosciuto limitatamente</p>

alla quota relativa ai lavori sempre che questa sia economicamente prevalente in una percentuale maggiore o uguale al 51%;

4. Nei casi di lavori di particolare complessità, ove non siano ravvisabili o disponibili professionalità interne necessarie alla predisposizione di tutti gli elaborati progettuali, è possibile affidare a professionisti esterni le attività di progettazione e/o redazione piano della sicurezza e/o direzione lavori. In tali casi l'incentivo di cui al presente regolamento spetta esclusivamente al responsabile unico del procedimento nella misura prevista dai successivi artt. 3 e 4, lett. a), ovvero 7% della quota definita al 3° comma del successivo art. 3; tale quota confluisce nel fondo di cui al presente articolo.

5. Nei medesimi casi di cui al comma precedente è altresì possibile costituire gruppi misti composti da professionisti esterni e da personale interno purché siano dettagliati specificamente:

- le attività da eseguire da parte dei singoli;
- il valore economico delle opere a cui l'attività di ciascuno si riferisce;
- il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell'ambito dell'unitario progetto.

In questo caso le percentuali massime dell'incentivo da riconoscersi al personale interno sono calcolate esclusivamente sul valore economico delle opere da questi direttamente curate.

6. L'attribuzione dell'incentivo di cui al presente regolamento non si applica per lavori di importo inferiore a €30.000,00.

Art. 2

Costituzione e gestione del Fondo

1. Il Fondo viene costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio. L'entità del fondo viene stabilita all'inizio dell'anno, sulla base del costo complessivo preventivato delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche, i cui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi verranno redatti dagli uffici della Scuola e le cui direzioni lavori e collaudi siano a loro volta affidate agli uffici interni e con le quote destinate al responsabile unico del procedimento per le opere affidate a progettisti esterni. Nel programma delle opere pubbliche o nei progetti preliminari allegati viene indicato espressamente se la progettazione, se la direzione dei lavori e se i collaudi in corso d'opera saranno compiuti dagli uffici della Scuola o se verranno

alla quota relativa ai lavori sempre che questa sia economicamente prevalente in una percentuale maggiore o uguale al 51%;

4. Nei casi di lavori di particolare complessità, ove non siano ravvisabili o disponibili professionalità interne necessarie alla predisposizione di tutti gli elaborati progettuali, è possibile affidare a professionisti esterni le attività di progettazione e/o redazione piano della sicurezza e/o direzione lavori. In tali casi l'incentivo di cui al presente regolamento spetta esclusivamente al responsabile unico del procedimento nella misura prevista dai successivi artt. 3 e 4, lett. a), ovvero 7% della quota definita al 3° comma del successivo art. 3; tale quota confluisce nel fondo di cui al presente articolo.

5. Nei medesimi casi di cui al comma precedente è altresì possibile costituire gruppi misti composti da professionisti esterni e da personale interno purché siano dettagliati specificamente:

- le attività da eseguire da parte dei singoli;
- il valore economico delle opere a cui l'attività di ciascuno si riferisce;
- il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell'ambito dell'unitario progetto.

In questo caso le percentuali massime dell'incentivo da riconoscersi al personale interno sono calcolate esclusivamente sul valore economico delle opere da questi direttamente curate.

6. L'attribuzione dell'incentivo di cui al presente regolamento non si applica per lavori di importo inferiore a €30.000,00.

Art. 2

Costituzione e gestione del Fondo

1. Il Fondo viene costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio. L'entità del fondo viene stabilita all'inizio dell'anno, sulla base del costo complessivo preventivato delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche, i cui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi verranno redatti dagli uffici della Scuola e le cui direzioni lavori e collaudi siano a loro volta affidate agli uffici interni e con le quote destinate al responsabile unico del procedimento per le opere affidate a progettisti esterni. Nel programma delle opere pubbliche o nei progetti preliminari allegati viene indicato espressamente se la progettazione, se la direzione dei lavori e se i collaudi in corso d'opera saranno compiuti dagli uffici della Scuola o se verranno utilizzati

utilizzati progettisti esterni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. Il fondo da liquidare viene definito sulla base dell'importo a base d'asta dell'opera o del lavoro. Con il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, la Scuola prende espressamente atto che la quota parte del Fondo relativa al progetto e/o alla direzione lavori e collaudo in corso d'opera verrà liquidata agli aventi diritto nella misura e con i criteri di cui ai successivi articoli, dando atto che provvederà il Dirigente responsabile della Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Tecniche, con suo provvedimento motivato sentito, ove necessario, il Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il Dirigente responsabile della Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Tecniche, con il medesimo provvedimento, può disporre di non attribuire o ridurre l'incentivo spettante al personale interessato nei casi di:

- a) inadempimento totale o parziale delle attività;
- b) mancato rispetto dei tempi di svolgimento delle attività che il Dirigente stesso stabilirà qualora non definiti dal Regolamento in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Le quote relative alla progettazione non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate con provvedimento motivato del Dirigente responsabile della Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Tecniche, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, per fatto imputabile al progettista, varianti che incidano in misura superiore al 20% dell'importo contrattuale o qualora risulti necessario, per ragioni di inefficienza tecnica, modificare o integrare in modo rilevante l'attività professionale con l'intervento di professionisti diversi.

Art. 3

Personale destinatario e determinazione della somma

1. La somma di cui al comma 1 dell'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, è definita in sede di liquidazione sulla base dell'importo a base d'asta dell'opera o del lavoro al netto dell'Imposta sul Valore aggiunto ed è ripartita dal Dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.

2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999,

progettisti esterni, nel rispetto delle disposizioni contenute *nel dlgs. 163 del 2006*. Il fondo da liquidare viene definito sulla base dell'importo a base d'asta dell'opera o del lavoro. Con il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, la Scuola prende espressamente atto che la quota parte del Fondo relativa al progetto e/o alla direzione lavori e collaudo in corso d'opera verrà liquidata agli aventi diritto nella misura e con i criteri di cui ai successivi articoli, dando atto che provvederà il Dirigente responsabile della Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Tecniche, con suo provvedimento motivato sentito, ove necessario, il Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il Dirigente responsabile della Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Tecniche, con il medesimo provvedimento, può disporre di non attribuire o ridurre l'incentivo spettante al personale interessato nei casi di:

- a) inadempimento totale o parziale delle attività;
- b) mancato rispetto dei tempi di svolgimento delle attività che il Dirigente stesso stabilirà qualora non definiti dal Regolamento in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Le quote relative alla progettazione non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate con provvedimento motivato del Dirigente responsabile della Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Tecniche, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, per fatto imputabile al progettista, varianti che incidano in misura superiore al 20% dell'importo contrattuale o qualora risulti necessario, per ragioni di inefficienza tecnica, modificare o integrare in modo rilevante l'attività professionale con l'intervento di professionisti diversi.

Art. 3

Personale destinatario e determinazione della somma

1. La somma *di cui al comma 5 dell'art. 92 del dlgs. 163 del 2006*, è definita in sede di liquidazione sulla base dell'importo a base d'asta dell'opera o del lavoro al netto dell'Imposta sul Valore aggiunto ed è ripartita dal Dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.

2. Il personale destinatario della somma di cui al *comma 5 dell'art. 92 del dlgs. 163 del 2006*, è individuato tra:

n. 144, è individuato tra:

- il responsabile unico del procedimento;
- gli incaricati della redazione del progetto;
- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- gli incaricati della direzione dei lavori;
- gli incaricati del collaudo;
- il responsabile delle procedure di gara che abbia prestato attività di supporto alla redazione dei bandi, alle procedure di gara, alla predisposizione di disciplinari per incarichi tecnici, alla garanzia di conformità dei bandi e procedure di gara alla legge, alla verifica della disponibilità finanziaria e dei presupposti amministrativi;
- ai collaboratori delle figure sopra individuate qualora necessari ed in proporzione all'effettivo e documentato apporto alle attività. Tale apporto sarà preventivamente definito dal Responsabile Unico del Procedimento, salvo che per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 4.

3. La percentuale, da applicare all'importo a base d'asta di un'opera o di un lavoro per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

1. 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 155.000,00;
2. 0,70% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 155.000,01 e € 775.000,00;
3. 0,65% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 775.000,01 e € 5.165.000,00;
4. 0,60% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 5.165.000,01 e € 25.822.000,00;
5. 0,50% per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 25.822.000,01;

b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

1. 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2. 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria;
3. 0,25% per progetti di manutenzione ordinaria.
4. Allorquando il progetto è costituito da più

- il responsabile unico del procedimento;
- gli incaricati della redazione del progetto;
- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- gli incaricati della direzione dei lavori;
- gli incaricati del collaudo;
- il responsabile delle procedure di gara che abbia prestato attività di supporto alla redazione dei bandi, alle procedure di gara, alla predisposizione di disciplinari per incarichi tecnici, alla garanzia di conformità dei bandi e procedure di gara alla legge, alla verifica della disponibilità finanziaria e dei presupposti amministrativi;
- ai collaboratori delle figure sopra individuate qualora necessari ed in proporzione all'effettivo e documentato apporto alle attività. Tale apporto sarà preventivamente definito dal Responsabile Unico del Procedimento, salvo che per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 4.

3. La percentuale, da applicare all'importo a base d'asta di un'opera o di un lavoro per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

1. **1,00%** per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 155.000,00;
2. **0,933%** per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 155.000,01 e € 775.000,00;
3. **0,867%** per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 775.000,01 e € 5.165.000,00;
4. **0,80%** per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 5.165.000,01 e € 25.822.000,00;
5. **0,667%** per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 25.822.000,01;

b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

1. **1,00 %** per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2. **0,867%** per progetti di manutenzione straordinaria;
3. **0,333%** per progetti di manutenzione ordinaria.

sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima dell'1,5% dell'importo di aggiudicazione di un'opera o di un lavoro.

Art. 4

Criteria di ripartizione e tempi di corresponsione

1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 3, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 3, in base a quanto segue:

- a) responsabile unico del procedimento: 7%;
- b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 40% di cui:
 - 1) per progetto preliminare: 6%;
 - 2) per progetto definitivo: 18%;
 - 3) per progetto esecutivo: 16%;
- c) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e suoi collaboratori: 6%;
- d) incaricati della direzione dei lavori come segue:
 - 1) direttore lavori e tecnici collaboratori: 25%;
 - 2) coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: 12%;
- e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 3%;
- f) responsabile delle procedure di gara e suoi collaboratori che abbiano prestato attività di supporto giuridico-amministrativa per l'elaborazione dei capitolati e del bando di gara: 7%.

2. Il dirigente di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, può nominare un coordinatore della progettazione.

3. L'aliquota di cui al punto c), del comma 1 è addizionata a quella di cui al punto 2 della lett. b) del medesimo comma, qualora non sia dovuta la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'aliquota di cui al punto e) comma 1 è addizionata a quella di cui al punto 1) della lett. d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 comma 2, la liquidazione dell'incentivo viene

4. Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2% dell'importo di aggiudicazione di un'opera o di un lavoro.

Art. 4

Criteria di ripartizione e tempi di corresponsione

1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 3, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 3, in base a quanto segue:

- a) responsabile unico del procedimento: 7%;
- b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 40% di cui:
 - 1) per progetto preliminare: 6%;
 - 2) per progetto definitivo: 18%;
 - 3) per progetto esecutivo: 16%;
- c) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e suoi collaboratori: 6%;
- d) incaricati della direzione dei lavori come segue:
 - 1) direttore lavori e tecnici collaboratori: 25%;
 - 2) coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: 12%;
- e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 3%;
- f) responsabile delle procedure di gara e suoi collaboratori che abbiano prestato attività di supporto giuridico-amministrativa per l'elaborazione dei capitolati e del bando di gara: 7%.

2. Il dirigente di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, può nominare un coordinatore della progettazione.

3. L'aliquota di cui al punto c), del comma 1 è addizionata a quella di cui al punto 2 della lett. b) del medesimo comma, qualora non sia dovuta la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'aliquota di cui al punto e) comma 1 è addizionata a quella di cui al punto 1) della lett. d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 comma 2, la liquidazione dell'incentivo viene

effettuata, con provvedimento del Dirigente responsabile della Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Tecniche come segue:

- a) ai soggetti di cui al comma 1 lett. b) e c) del presente articolo, successivamente all'adozione del progetto da parte della Scuola;
- b) ai soggetti di cui al comma 1 lett. f) del presente articolo, successivamente alla stipula del contratto;
- c) ai restanti soggetti individuati dal comma 1 del presente articolo, successivamente alla redazione dello stato finale e alla redazione del collaudo in corso d'opera.

Art. 5

Calcolo dei corrispettivi

1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 4, comma 1, punti b), c), d) punto 1 ed e) sono ripartite tra gli stessi secondo la seguente formula:

$$Q_i = \frac{S}{\sum_{i=1}^N C_i \times D_i} C_i \times D_i$$

ove: "S" indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) punto 1 ed e); "N" il numero di tali tecnici; "i" un generico tecnico; "C_i" e D_i" rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.

2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto è così fissato:

- a) progettista, direttore dei lavori, collaudatore: 0,50;
- b) collaboratore capo tecnico: 0,35;
- c) collaboratore assistente tecnico: 0,30;
- d) collaboratore disegnatore: 0,15.

3. Il coefficiente di prestazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), c), d) punto 1 ed e) non è totale, è fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all'unità.

4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi

effettuata, con provvedimento del Dirigente responsabile della Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Tecniche come segue:

- a) ai soggetti di cui al comma 1 lett. b) e c) del presente articolo, successivamente all'adozione del progetto da parte della Scuola;
- b) ai soggetti di cui al comma 1 lett. f) del presente articolo, successivamente alla stipula del contratto;
- c) ai restanti soggetti individuati dal comma 1 del presente articolo, successivamente alla redazione dello stato finale e alla redazione del collaudo in corso d'opera.

Art. 5

Calcolo dei corrispettivi

1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 4, comma 1, punti b), c), d) punto 1 ed e) sono ripartite tra gli stessi secondo la seguente formula:

$$Q_i = \frac{S}{\sum_{i=1}^N C_i \times D_i} C_i \times D_i$$

ove: "S" indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) punto 1 ed e); "N" il numero di tali tecnici; "i" un generico tecnico; "C_i" e D_i" rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.

2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto è così fissato:

- a) progettista, direttore dei lavori, collaudatore: 0,50;
- b) collaboratore capo tecnico: 0,35;
- c) collaboratore assistente tecnico: 0,30;
- d) collaboratore disegnatore: 0,15.

3. Il coefficiente di prestazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), c), d) punto 1 ed e) non è totale, è fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all'unità.

4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di

di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso è ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.

5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, punto f) è ripartita dal Dirigente responsabile della Divisione gestione e sviluppo risorse tecniche sentito, ove necessario, il Dirigente responsabile della Divisione alla quale afferiscono le procedure di gara.

6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.

Art. 6

Norme finali e transitorie

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto direttoriale di emanazione all'Albo ufficiale della Scuola.

In via transitoria il presente regolamento si applica anche alle procedure di gara già espletate e di cui non sia stata ancora eseguita, alla data di entrata in vigore del presente atto, la consegna dei lavori.

INDICE

Art. 1 Destinazione del Fondo per la progettazione di lavori e opere pubbliche
Art. 2 Costituzione e gestione del fondo
Art. 3 Personale destinatario e determinazione della somma
Art. 4 Criteri di ripartizione
Art. 5 Calcolo dei corrispettivi
Art. 6 Norme finali e transitorie

esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso è ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.

5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, punto f) è ripartita dal Dirigente responsabile della Divisione gestione e sviluppo risorse tecniche sentito, ove necessario, il Dirigente responsabile della Divisione alla quale afferiscono le procedure di gara.

6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.

Art. 6

Norme finali e transitorie

Ai sensi del citato comma 5 dell'art. 92 del dlgs. 163 del 2006, le somme da ripartirsi ai sensi del presente regolamento sono comprensive anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto direttoriale di emanazione all'Albo ufficiale della Scuola.

~~In via transitoria il presente regolamento si applica anche alle procedure di gara già espletate e di cui non sia stata ancora eseguita, alla data di entrata in vigore del presente atto, la consegna dei lavori.~~

INDICE

Art. 1 Destinazione del Fondo per la progettazione di lavori e opere pubbliche
Art. 2 Costituzione e gestione del fondo
Art. 3 Personale destinatario e determinazione della somma
Art. 4 Criteri di ripartizione
Art. 5 Calcolo dei corrispettivi
Art. 6 Norme finali e transitorie